

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sconto del 30% se si pagano le multe entro 5 giorni dalla contestazione dell'infrazione

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69** (cosiddetto decreto fare), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, **ha profondamente modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada**. In primo luogo, viene previsto che **per le violazioni alle norme del Codice della Strada** per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, **il trasgressore o l'obbligato in solido** (conducente e/o proprietario del veicolo se soggetti diversi) **possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale**. Per fruire dello sconto in parola (30% della sanzione comminata) è necessario che **l'infrazione non sia troppo grave: sono escluse dal beneficio dello sconto, le violazioni penali** quali, ad esempio, la **guida in stato d'ebbrezza media e grave**, ovvero che supera i 0,8 grammi/litro e, in ogni caso, quando **il conducente risulti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**. Ad ogni modo, le novità apportate dalla legge di conversione non si esauriscono con il solo beneficio della riduzione delle sanzioni per chi paga le stesse entro 5 giorni dalla contestazione dell'infrazione. La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, ha, infatti, apportato **altre novità al codice della strada: i) ha ridotto la cauzione dovuta dal conducente professionale** che, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, **commette determinate violazioni; ii) ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata** senza spese per il destinatario.

Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria

Con una integrazione all'art. 202 del codice della strada, **il legislatore ha stabilito che**, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, **il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma**, pari al minimo fissata dalle singole norme, **ridotta del 30 per cento**, **se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.**

OSSERVA

Lo sconto del 30% delle sanzioni spetta a coloro che pagano le multe. Si tratta del conducente **e/o del proprietario del veicolo**, se persone diverse, atteso che **entrambi i soggetti sono responsabili per il pagamento in solido tra loro.**

Lo sconto, peraltro, spetta a chi paga **entro 5 giorni da quando viene formalmente a conoscenza dell'infrazione.** In buona sostanza, **se il conducente viene fermato subito, i predetti 5 giorni decorrono dalla data dell'infrazione;** in caso contrario, invece, **il conto dei 5 giorni decorre da quando si perfeziona la notifica del verbale** all'indirizzo del proprietario del veicolo.

OSSERVA

Sul punto, si segnala che, alcuni commentatori della dottrina, ritengono che **ha comunque diritto allo sconto colui che paga entro 5 giorni una multa per divieto di sosta non ancora notifica, ma solo annunciata con il classico preavviso** che si trova sotto il tergicristallo, che non ha alcun valore formale.

Per fruire dello sconto in parola (30% della sanzione comminata) è necessario che **l'infrazione non sia troppo grave: sono escluse** dal beneficio dello sconto, **le violazioni penali** quali, ad esempio, la **guida in stato d'ebbrezza media e grave**, ovvero che supera i 0,8 grammi/litro e, in ogni caso, quando il **conducente risulti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.**

OSSERVA

Il pagamento in misura ridotta non è altresì consentito quando il trasgressore:

- ♣ **non abbia ottemperato all'invito a fermarsi;**
- ♣ **si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione**, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

	Sanzione
--	----------

Infrazione	Normale	Con lo sconto del 30%
Violazione semplice della segnaletica	€ 41	€ 28,7
Circolazione su corsie riservate	€ 41	€ 28,7
Eccesso di velocità entro i 10 km/ora	€ 41	€ 28,7
Uso improprio delle corsie (non tenere la destra)	€ 41	€ 28,7
Mancato azionamento o uso improprio delle luci	€ 41	€ 28,7
Accesso abusivo in zona a traffico limitato	€ 80	€ 56
In moto senza casco	€ 80	€ 56
Mancato allacciamento delle cinture	€ 80	€ 56
Mancato uso del seggiolino per bambini	€ 80	€ 56
Mancata verifica delle condizioni di sicurezza per un sorpasso	€ 80	€ 56
Sosta vietata sul marciapiede, strisce perdonali o pista ciclabile	€ 84	€ 58,80
Guida con il telefono cellulare senza auricolare	€ 160	€ 112
Passaggio con il rosso	€ 162	€ 113,4

Per le infrazioni in misura ridotta, **il soggetto che paga la multa deve prestare attenzione agli importi da versare: non è previsto**, infatti, **il beneficio dell'arrotondamento** secondo cui gli importi delle sanzioni devono essere arrotondati all'euro inferiore se la parte decimale è fino a 49 centesimi e all'euro superiore se la parte decimale è dai 50 centesimi in su. In buona sostanza, **chi paga la multa dovrà corrispondere all'erario anche i centesimi dovuti, senza operare alcun arrotondamento sia in eccesso che in difetto.**

OSSERVA

Peraltro, **in caso di pagamenti per importi errati, il soggetto rischia di perdere sia il diritto allo sconto**, ma anche quello al pagamento in misura ridotta, previsto per chi paga entro 60 giorni dalla notifica. In buona sostanza, **il soggetto rischia di dover pagare la sanzione in misura doppia rispetto a quella ordinaria** e l'importo mancante **potrà essere richiesto con una cartelle esattoriale, gravata da spese ed interessi.**

Secondo **l'autorevole parere del Ministero dell'interno** (Circolare Min. Interno 12.8.2013 n. 6333) **sono ammessi al beneficio dello sconto**, tutti coloro che possono **utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge di**

conversione del decreto fare (avvenuta in data) purché **non siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione**, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.

Per le violazioni contestate o notificate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fare, invece, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, **dovrà indicarsi**, quale ulteriore modalità di pagamento, **quella in forma agevolata**, ridotta del 30 per cento, **entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione**.

Riduzione della cauzione dovuta dal conducente di veicoli immatricolati all'estero

L'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell'ordinamento nazionale, per alcune violazioni ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, **un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE**.

In sostanza, **quando la violazione concerne le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico**, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, **quest'ultimo deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta**.

Qualora il conducente non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, **il conducente è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione**.

In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, **per un periodo non superiore a sessanta giorni**.

Ora, invece, **per effetto delle modifiche apportate dalle legge di conversione del decreto fare, viene previsto che il conducente professionale**, che commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, **è tenuto a versare all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista**.

Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata

La legge di conversione del decreto Fare ha, infine, affrontato alcune altre importanti questioni. Si tratta della **possibilità per il conducente di effettuare immediatamente il pagamento**

mediante strumenti di pagamento elettronico, purché l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura POS.

OSSERVA

In buona sostanza, con la modifica in esame, **il pagamento immediato dell'infrazione diventa teoricamente possibile per tutti**, ma **purché la pattuglia sia dotata di un terminale POS.**

Ad oggi, solo la polizia stradale ha dette apparecchiature in dotazione.

Spetterà, infine, ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza spese per i destinatari dell'infrazione.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO